

---

## MASSIMARIO

---

*A cura di*

**Matteo Prioschi**

---

### LICENZIAMENTO

## Termine non prorogabile

Un lavoratore ha ricevuto una contestazione disciplinare il 1° marzo a cui ha risposto il 9 marzo; il 15 ha ricevuto una seconda contestazione, a cui ha risposto il 23. Il 29 marzo è stato licenziato. In base al contratto applicato, il licenziamento avrebbe dovuto essere comminato entro sei giorni dalla ricezione delle giustificazioni. La Corte d'appello ha ritenuto la seconda contestazione non fondata e quindi scaduto il termine per il licenziamento riferito alla prima. La Cassazione afferma che «l'accertamento giudiziale dell'illegittimità o insussistenza di addebito disciplinare comporta che il datore di lavoro non possa avvalersi della relativa contestazione ad alcun effetto; in particolare, non potrà avvalersene per prorogare o sospendere unilateralmente i termini fissati dalla contrattazione collettiva per l'irrogazione di sanzioni riferite ad altra contestazione, nell'ambito di procedura disciplinare in precedenza avviata e per la quale il lavoratore abbia fornito le proprie giustificazioni, poiché dette giustificazioni si intendono accolte se non seguite da provvedimento disciplinare comminato entro un termine prefissato».

**Corte di cassazione, ordinanza 5485/2024, depositata il 1° marzo**